

ACA SPA

**Manuale del modello di organizzazione,
gestione e controllo delle attività di ACA
S.p.A. per la prevenzione di
comportamenti illeciti o contrari al
codice etico e di comportamento ai sensi
del DLGS 231/2001**

PARTE GENERALE

1. Introduzione

La responsabilità amministrativa degli enti.

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali cui l'Italia ha aderito (la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) ha portato all'approvazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati (espressamente indicati dagli artt. 24 e 25) commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi da soggetti che, anche di fatto, ne esercitano la gestione o il controllo, ovvero a loro sottoposti.

L'ente risponde del reato in modo autonomo. Dal procedimento penale che ne scaturisce può andare incontro a sanzioni amministrative molto onerose: pecuniarie, interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza, in grado di bloccare l'ordinaria attività.

La responsabilità amministrativa dell'ente si fonda su una colpa "di organizzazione": l'ente è ritenuto corresponsabile del reato in quanto non ha adottato le misure necessarie ad evitarne efficacemente la realizzazione.

Tuttavia, la responsabilità dell'Ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

- A. siano predisposti ed efficacemente attuati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati.
- B. sia istituito un organo di controllo, con poteri di autonoma iniziativa, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione, anche verificandone il costante aggiornamento.

Nell'ipotesi di reati commessi dai soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora si dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, altresì, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del Modello stesso.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, la esclusione della responsabilità dell'ente è subordinata all'adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

E' opportuno evidenziare che l'Ente sarà responsabile esclusivamente qualora la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti suindicati "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 231/2001). Pertanto, per stessa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o i dipendenti abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 231/2001).

In attuazione della richiamata normativa ACA S.p.A. ha redatto il presente documento (denominato Modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001) per estrarre e riassumere, dal complessivo sistema di normative organizzative e di regole di controllo interno che disciplinano lo svolgimento delle operazioni aziendali, quelle che specificamente presidiano i rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Questo Modello rappresenta il sistema di organizzazione e gestione approvato dall'organo amministrativo che descrive gli strumenti organizzativi attuati dalla Società per lo svolgimento dei

processi aziendali. In particolare, per la misurazione, la gestione e il controllo delle aree aziendali cosiddette "a rischio", ove cioè potrebbero essere commessi i reati considerati dal Decreto indicato. Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo amministrativo di ACA spa, nel varare il modello, ha istituito un organo collegiale cui ha affidato l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

2. Profilo di ACA S.p.A.

ACA S.p.A. è un'azienda a totale partecipazione pubblica (il suo capitale sociale è detenuto esclusivamente da 61 comuni delle provincie di Teramo, Pescara e Chieti). Opera prevalentemente per i comuni soci per la gestione del servizio idrico integrato: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come è definito dal D.L.vo 152/06. Non può operare in aree territoriali diverse da quelle dei comuni soci e dei servizi affidati.

Il servizio è svolto secondo il modello dell'in house providing ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c, del D.L.vo 267/2000 e s. i. e m. Ciò comporta che l'azienda è soggetta al cosiddetto controllo analogo in capo ai soci ed all'Autorità di controllo designata dalla regione, consistente in un insieme di poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile in capo ai soci per le società commerciali e, in particolare, quello di approvare preventivamente le decisioni più importanti che attengono al governo della società.

Ne deriva quindi che l'azienda deve sottostare al potere di controllo, direzione, coordinamento e supervisione, senza autonomia decisionale per tutti quegli atti, procedimenti e iniziative che riguardano la gestione del servizio idrico integrato ed in particolare l'attuazione delle direttive, della programmazione e delle previsioni fornite dal Piano d'Ambito approvato dall'Assemblea dell'Ente d'Ambito.

Con L. R. n. 9 del 12/4/11 la Regione Abruzzo ha soppresso gli enti d'ambito e ha riordinato il Servizio idrico Integrato regionale istituendo l'Ambito Territoriale Unico Regionale, coincidente con l'intero territorio regionale. Tutte le funzioni in precedenza attribuite agli Enti d'Ambito sono state delegate all'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, ERSI. La legge regionale prevede infine che in ciascuna provincia sia istituita l'assemblea dei Sindaci, denominata ASSI, per lo svolgimento delle competenze assegnate dalla legge ai comuni.

L'Organizzazione gestisce il Servizio idrico Integrato per circa 64 comuni, tra cui tutti quelli della provincia di Pescara, (compreso il capoluogo), parte di quella di Chieti (compreso il capoluogo), popolosi Comuni della costa (Francavilla a Mare) e dell'interno (Bucchianico) e parte di quella di Teramo con le cittadine della costa (Silvi) e dell'interno (Atri).

La popolazione residente è di circa 450.000 abitanti, con punte di oltre 650.000 nei periodi estivi. Vengono immessi in rete 88.000.000 di mc anno prelevato dagli acquedotti del Giardino, della Morgia, della Nora, dalla Val di Foro, del Tavo, del Vomano e dai prelievi in sub-alveo e dagli impianti di potabilizzazione; le centrali, gli impianti di sollevamento ed i manufatti in genere determinano una ingente spesa energetica

La gestione del servizio Idrico Integrato comprende interventi di gestione sia sulle strutture patrimoniali, che sui settori delle reti distributive, delle reti fognanti e degli impianti depurativi; la gestione consiste in interventi di manutenzione ordinaria ed in interventi di manutenzione straordinaria ed interventi di potenziamento;

Vengono inoltre effettuate attività di tipo specialistico (telecontrollo, clorazione, filtrazione, accertamento analitici sull'acqua destinata al consumo umano, esercizio di apparecchiatura di misura, sollevamenti, esercizio del potabilizzatore ecc.)

I principali riferimenti normativi sono i seguenti:

Legge Galli L. 36/94: ha dato avvio al processo di riorganizzazione territoriale, funzionale ed economica dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione, separando le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo da quelle più propriamente gestionali.

Testo unico Ambientale: D.Lgs 152/2006 – Parte III: che ha riordinato le norme in materia ambientale, riprendendo quanto fissato con la Legge Galli

Il complesso di tali servizi vengono gestiti all'interno dei cosiddetti **Ambiti Territoriali Ottimali**, che rappresentano la forma di cooperazione tra Comuni e Provincie per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale.

La AATO esercita le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato.

L'assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei comuni soci, rappresenta l'organo politico di indirizzo. Tale organo politico ha nominato un Consiglio di Amministrazione.

Nella struttura organizzativa interna sono individuate le seguenti figure apicali:

✚ **Direzione Generale:** L' Ing. Bartolomeo Di Giovanni. Con procura speciale del 14/10/2016 ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, oltre che nomina di Datore di Lavoro per quanto attiene la normativa applicabile in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

✚ **Direzione Finanziaria e Amministrativa:** incarico affidato alla dott.ssa Rita Verzulli, che oltre alle attività finanziarie e amministrative, sovrintende al recupero crediti, oltre che alla gestione amministrativa delle risorse umane.

✚ **Direzione Tecnica:** L'Ing. Lorenzo Livello, Delegato ai sensi del D.lgs. n. 152/06, ha le responsabilità della gestione delle attività tecniche inerenti il corretto funzionamento delle strutture, degli impianti e delle reti del SII.

Le risorse umane di cui dispone l'Organizzazione (circa 165 addetti compreso i Dirigenti) essenzialmente costituite da operai e impiegati di area tecnica ed amministrativa.

La Società ha implementato un Sistema di gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008, per le attività di "Progettazione, costruzione e gestione di reti ed impianti per l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognature e depurazione - Servizio idrico integrato", certificato dall'Organismo CERSA srl (certificato n.ro 375 del 30/07/2002)

Logisticamente le sedi in cui vengono svolte le specifiche attività e mansioni sono:

- ✓ Sede Legale Via Maestri del Lavoro n.ro 81 Pescara. Nella palazzina "A" é ospitato il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale, la Direzione Tecnica, la Direzione Amministrativa, la Direzione Finanziaria, l'Ufficio legale e gli uffici operativi correlati alle Direzioni;
- ✓ Nelle palazzine "B" e "C" sempre in Via Maestri del Lavoro n.ro 81 Pescara gli Uffici Commerciali;
- ✓ Laboratorio analisi in Contrada Bassino - loc. San Martino;

Nel dicembre 2013 l'azienda ha presentato al Tribunale di Pescara domanda di concordato preventivo che è stata accolta nel gennaio 2014 con la nomina di un commissario straordinario con delega alla supervisione sull'andamento della società. Il Tribunale ha approvato il piano di ristrutturazione con provvedimento di omologa, alla data del 31/05/2016.

3. Destinatari del Modello.

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono: i lavoratori, i dirigenti, gli amministratori e i membri degli altri organi sociali di ACA S.p.A..

Sono altresì destinatari del Modello – tenuti, quindi, al suo rispetto – i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti, nonché tutti i partner commerciali.

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti, partner commerciali nonché altre società con le quali si intrattengono rapporti, nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena in difetto la possibilità per ACA S.p.A. di recedere dal contratto o di risolverlo.

4. Il Modello di organizzazione e gestione

Il presente Modello si compone di una “Parte Generale” e di una “Parte Speciale” redatte in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile in ragione delle attività svolte.

Devono inoltre intendersi far parte del Modello, i documenti che descrivono le regole della *governance* societaria, dell'assetto organizzativo e dei modi di gestione ed esecuzione delle attività, come lo Statuto della società, gli atti dell'assemblea dei soci, gli atti dell'organo amministrativo, i regolamenti interni, ecc.

Il testo originario del D.Lgs. 231/2001 si limitava a individuare, come eventi suscettibili di determinare l'applicazione di sanzioni a carico dell'Ente un ristretto elenco di reati. Successivi interventi legislativi hanno provocato un allargamento dello spettro dei reati per i quali si può configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente, come indicato in tabella:

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa e frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico per erogazioni pubbliche
Art. 24 - bis	Delitti informatici
Art. 24 - ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Art. 25 - bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. 25 - bis 1	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25 - ter	Reati societari
Art. 25 - quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25 - quater 1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25 - quinquies	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25 - sexies	Abusi di mercato
Art. 25 - septies	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Art. 25 - octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 25 - novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25 - decies	Induzione a non rendere o a rendere dichiarazione all'a.g.
Art. 25 - undecies	Reati ambientali
Art. 25 - duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
L.146/06 art. 3 e 10	Reati transazionali

L'ambito di applicazione dell'istituto della responsabilità amministrativa degli enti è destinato a conoscere ulteriori ampliamenti, cui seguirà l'integrazione del Modello.

In quanto società soggetta a controllo pubblico esercente un servizio pubblico l'azienda è inoltre sottoposta alle norme afferenti la prevenzione della corruzione (già richiamata L 190/12) e i successivi decreti legislativi attuativi sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013) e sulle incompatibilità e inconfiribilità di cariche e incarichi (d.lgs. 39/2013), e delle delibere dell'autorità pubblica contro la corruzione, ANAC. In ultimo del Piano nazionale anticorruzione approvato nel settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013 che in un primo momento assegnava all'Organismo di vigilanza individuato ai sensi del d.lgs. 231/2001 le funzioni che nella pubblica amministrazione sono attribuite ai responsabili della trasparenza e dell'anticorruzione. L'ANAC ha prima aggiornato il piano e poi con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato il piano nazionale anticorruzione 2016. In virtù delle nuove disposizioni, le funzioni di responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione devono essere svolte da un interno. L'ANAC ha prodotto inoltre diverse Linee guida per l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Infine, è soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) con il quale è stata riordinata tutta la materia delle società partecipate dalla pubblica amministrazione.

Nell'elaborazione del presente manuale si è tenuto conto delle nuove figure delittuose. Inoltre, sono state previste specifiche disposizioni in merito alla collaborazione ed al coordinamento che deve sussistere tra l'Organismo di vigilanza ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. Metodologia adottata.

I) Analisi preliminare, individuazione e mappatura dei rischi

Preliminarmente si è proceduto all'analisi della struttura della società (statuto, organigramma, documenti di conferimento di poteri e deleghe, delibere di assemblea, mansionario, ecc.).

Quindi, è stata analizzata la complessiva attività della società e individuate le "attività sensibili", ovvero le fasi operative o decisionali che comportano una possibilità di commissione di atti illeciti.

Si è così realizzata una mappa dei rischi che sarà sottoposta a una continuativa attività di controllo e revisione.

Il documento di mappatura ed analisi dei rischi è parte integrante del Modello.

II) Articolazione di un sistema di controllo

Eseguita la mappatura del rischio sono stati individuati specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle aree di attività a rischio.

Nella Parte Speciale sono stabilite le linee guida per le misure e procedure (quali, per esempio, la separazione tra funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale a rischio, specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione delle fasi maggiormente sensibili) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione di reati.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono demandate alle funzioni aziendali competenti, previa approvazione dell'Organo amministrativo.

Al di là delle descritte procedure, che operano *ex ante*, sono previste verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo *ex post*).

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati sono oggetto di continua rivalutazione al fine di proporre i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche necessarie.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza

Perno fondamentale del Modello è l'attività di controllo attribuita all'Organismo di Vigilanza. Secondo l'art. 6 comma 1, lettera b) del d.lgs.231/2001, l'efficacia esonerante del Modello è condizionata alla istituzione di un organismo, "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" con "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento".

L'ODV provvede:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni delle misure e delle procedure predisposte in attuazione del presente Modello, da parte dei dirigenti, preposti e dei dipendenti dell'Organizzazione;
- alla proposizione all'organo amministrativo dei provvedimenti sanzionatori in caso di registrazione di difformità;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta di tutte le eventuali modifiche al Modello.

L'ODV opera in modo collegiale, autonomo e indipendente.

6. Mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/01 indica come uno dei requisiti del Modello l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto, ovvero le cosiddette aree sensibili o a rischio.

È stata pertanto analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori in cui è possibile la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, evidenziando i momenti e i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

La valutazione delle attività a rischio di commissione di reati è stata eseguita a cura del Resp. Ufficio Legale e da un professionista esterno appartenente alla QAS Consulting.

L'indagine ha portato ad individuare le seguenti macro aree di attività aziendali a rischio.

Aree di attività a rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

- gestione di contratti di appalto o di concessione di servizi con soggetti pubblici (in prevalenza gli enti soci);
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione dei rapporti di cui al punto precedente;
- gestione di rapporti con soggetti pubblici per ottenimento di autorizzazione e licenze funzionali allo svolgimento di attività aziendali;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni e contributi pubblici;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici che esercitano attività di vigilanza e controlli diretti sull'azienda;
- predisposizione di documenti finanziari e dichiarazioni per la liquidazione dei tributi e relativi controlli di soggetti pubblici su questa attività;

- ogni altra richiesta a soggetti pubblici di provvedimenti amministrativi funzionali allo svolgimento delle attività dell'Azienda;
- ogni altro adempimento presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e successive verifiche e accertamenti;
- gestione di procedimenti giudiziari (in relazione al rischio di commissione del reato di corruzione in atti giudiziari);
- attività che prevedono l'uso di sistemi informatici e l'interazione con sistemi informatici e telematici dello Stato e di altri enti pubblici nonché di privati;

Are di attività a rischio nello svolgimento del servizio pubblico ex l. 190/2012

In quanto società partecipata e controllata da enti locali, separatamente sono stati considerati e trattati i rischi inerenti alle seguenti attività:

- utilizzo per scopo personali di beni ed altre utilità di ACA S.p.A.;
- gestione delle istanze provenienti direttamente dal pubblico;
- reclutamento del personale, progressioni di carriere e conferimento di incarichi e collaborazioni;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici gestiti al fine di agevolare determinati soggetti o danneggiarne altri;
- rilascio di false dichiarazioni per agevolare l'accesso al servizio di taluni soggetti;

Are di attività a rischio in relazione ai reati societari

Le attività di ACA S.p.A. che presentano un rischio in relazione ai reati societari sono:

- redazione del bilancio e situazioni contabili infra – annuali;
- gestione dei rapporti tra società, società di revisione e collegio sindacale ove costituiti, e i soci;
- rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee.

Are di attività a rischio in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

Le attività di **ACA S.p.A.** che presentano un rischio in relazione ai reati di omicidio o lesioni, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro sono:

- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- applicazione di un Sistema di Gestione certificato da Ente terzo e conforme alle norme OHSAS 18001.

Are di attività a rischio in relazione ai reati ambientali

Le attività di ACA S.p.A. che presentano un rischio in relazione ai reati ambientali sono:

- gestione di impianti di depurazione, fosse Imhoff e altri impianti di trattamento delle acque bianche e nere;
- scarichi;
- analisi delle acque;
- gestione dei rifiuti;
- emissioni in atmosfera;

- esecuzione di lavori in aree protette.

Si è proceduto quindi ad analizzare le singole fattispecie di reato presupposto e la loro incidenza sull'attività di ACA S.p.A..

Dall'analisi della realtà aziendale è emerso che non tutti i reati previsti dal D.lgs. 231/01 sono astrattamente ipotizzabili nelle attività a rischio individuate in ACA S.p.A..

Per la descrizione del procedimento di mappatura e analisi dei rischi si rinvia allo specifico documento allegato al Modello.

7. Gestione delle risorse finanziarie.

La gestione delle risorse finanziarie è disciplinata dalle deleghe emesse dall'organo amministrativo dove sono specificati i poteri del personale autorizzato ad effettuare pagamenti, i limiti e gli ambiti di spesa. Sono stati inoltre individuati specifici protocolli per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

8. Il sistema dei controlli.

A fronte delle attività a rischio sono state individuate le procedure interne atte ad evitare la commissione dei reati, attraverso le quali, in particolare:

- ogni operazione sia adeguatamente tracciata e verificabile;
- vi sia una effettiva separazione delle funzioni.

8.1 Le procedure

Per quanto riguarda le procedure, nella Parte Speciale sono indicate le procedure specifiche in relazione al Modello Organizzativo in oggetto.

8.2 La separazione delle funzioni e documentazione delle attività

La Società ha adottato un sistema organizzativo interno tale da assicurare, per ogni attività a rischio, la "separazione delle funzioni" e garantire che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo. In particolare, per quanto riguarda le attività che comportano l'esercizio di un potere di spesa l'area richiedente è diversa dal soggetto che autorizza il pagamento che, a sua volta, è diverso dall'area che esegue il pagamento.

Ogni attività è tracciata, documentata e conservata a cura delle aree di competenza. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.

8.3 Il sistema di procure e deleghe

L'azienda è dotata di un sistema di procure e deleghe delineato e formalizzato che consentono di individuare in maniera chiara e precisa le attività svolte da ciascun soggetto delegato coerentemente con la posizione che ricoprono all'interno dell'organizzazione.

Nelle procure inoltre, risulta rispettato il principio della segregazione delle funzioni, non si ravvisano infatti, sovrapposizioni oggettive di poteri non cumulabili: ciò assicura una riduzione del rischio di commissione di fattispecie penalmente rilevanti.

L'azienda, inoltre, per assicurare la conformità rispetto alle indicazioni previste dal D.lgs. n. 231/01 ha formalizzato un sistema di deleghe di funzioni in modo da attribuire le responsabilità – anche penali – che possono derivare dallo svolgimento dell'attività delegata, ai soggetti realmente coinvolti nell'attività stessa.

Ciò, evidentemente, permette all'organizzazione di fare affidamento sul pieno rispetto delle norme esistenti nel nostro ordinamento giuridico da parte di tutti i soggetti che prestano attività all'interno della società.

8.4 La formazione

La formazione è un elemento che acquista particolare importanza per l'adeguata attuazione del sistema di controllo interno. L'azienda adotta un piano di formazione e qualificazione del personale. Il piano di formazione prevede specifici interventi aventi ad oggetto il Modello e le sue componenti principali (OdV, il sistema disciplinare, il codice etico e di comportamento, il sistema di prevenzione del rischio corruzione). Tale attività formativa risponde all'esigenza di trasmettere ai destinatari le motivazioni pratiche e giuridiche che hanno ispirato l'adozione del Modello e, in particolare, le procedure interne poste a presidio delle attività a rischio.

9. L'Organismo di vigilanza.

a. Identificazione dell'Organismo.

L'ODV di **ACA S.p.A.** è un organo composto da un numero di tre membri, con conoscenze specifiche in ambito di sistemi di gestione, monitoraggio e controllo delle attività svolte da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità e che nella sua prima riunione sceglierà al proprio interno il Presidente ed adotterà un proprio regolamento, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere che i componenti dell'Organismo siano tutti esterni.

Tra i membri dell'ODV nel caso vi siano dipendenti di ACA S.p.A. ("Componenti interni") non potranno figurare il legale rappresentante e gli altri soggetti, direttore e/o procuratori, muniti di deleghe operative.

L'ODV è nominato dall'organo amministrativo di ACA S.p.A., che ne stabilisce anche i compensi, e resta in carica per tre anni e comunque entro il termine di scadenza dell'organo amministrativo che lo ha nominato. L'ODV resta in carica fino alla nomina del nuovo organismo. All'ODV si applicheranno le norme del codice civile in tema di mandato.

b. Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

I membri dell'ODV devono avere i requisiti necessari di professionalità per lo svolgimento dell'incarico.

È richiesto il possesso di conoscenze giuridiche e tecniche tale da riconoscere e identificare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001. Saranno inoltre rilevanti esperienze di carattere ispettivo e/o di consulenza nel campo dell'analisi dei sistemi di controllo, nel campionamento statistico, nelle tecniche di analisi e valutazione dei rischi e delle misure per il loro contenimento.

Nel caso l'Azienda operi la scelta di un membro interno alla struttura si dovrà evitare di individuare soggetti che abbiano compiti gestionali o operativi perché ciò, rendendoli partecipi delle decisioni dell'ente, potrebbe pregiudicarne la serenità di valutazione nel corso dell'attività di vigilanza.

Non possono essere nominati alla carica di componente dell'Organismo di vigilanza e se nominati decadono dall'ufficio, i soggetti che:

- Siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o condannati a una pena che importi la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- Siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 o siano

destinatori di provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;

- Abbiamo una relazione di parentela, coniugio o affinità entro il 4° grado con componenti del consiglio di amministrazione, sindaci dell'ente e revisori;
- Si trovino in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'ente, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti di vigilanza;
- Siano legati con la società da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti che ne compromettano l'autonomia di giudizio e l'indipendenza.

Il soggetto nominato dovrà attestare l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità attraverso dichiarazione scritta da presentare al momento della nomina ovvero, se preceduta da procedimento di selezione, al momento della candidatura.

c. Decadenza, revoca rinuncia e sostituzione.

Il difetto o la perdita sopravvenuta di uno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e indipendenza di cui al precedente punto b) determina la decadenza dall'incarico.

Il componente ha l'obbligo di comunicare immediatamente al consiglio di amministrazione la sopravvenuta causa di decadenza affinché l'organo amministrativo provveda tempestivamente alla sua sostituzione.

Il consiglio di amministrazione provvede alla revoca dell'incarico di membro del ODV qualora ricorrano le situazioni di cui al precedente punto b) ed il soggetto interessato non abbia provveduto autonomamente a dimettersi.

Il consiglio di amministrazione può revocare inoltre per giusta causa l'incarico in caso di grave inadempimento ai doveri di vigilanza. Si considerano giusta causa di revoca:

- l'assenza ingiustificata a più di tre riunioni collegiali dell'organismo;
- l'omessa redazione di report periodici sull'attività svolta al CDA;
- una sentenza di condanna anche non passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) emessa nei confronti dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 per omessa o insufficiente vigilanza.

Il procedimento di revoca prende avvio mediante formale e puntuale contestazione scritta da parte del CDA. Il destinatario della contestazione ha 7 giorni per presentare le proprie deduzioni e difese. Il procedimento si conclude con delibera motivata del consiglio di amministrazione previo parere del collegio sindacale.

In caso di decadenza, rinuncia, revoca del mandato il CDA provvederà tempestivamente alla sostituzione.

d. Prerogative dell'ODV.

L'ODV di ACA S.p.A. sarà supportato da un staff operativo (anche impiegato a tempo parziale) di cui determinerà i criteri di funzionamento ed organizzazione, e disporrà in via autonoma di adeguate risorse finanziarie.

L'ODV potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti appartenenti alla direzione aziendale, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività dell'Azienda, in particolare si avvarrà della collaborazione del Responsabile Anticorruzione.

L'ODV, all'inizio del proprio mandato, e con cadenza annuale presenterà al C.d'A della società una richiesta di budget di spesa annuale da mettere a disposizione da parte della società ed in particolare:

- L'ODV presenterà la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale ("Importo") con sufficiente evidenza di dettaglio, e l'Amministratore non potrà ragionevolmente rifiutarsi di mettere a disposizione tale importo che potrà essere utilizzato, in piena autonomia e senza obbligo di preventiva autorizzazione, da parte dell'ODV per gli scopi previsti dal presente Modello;
- L'Importo dovrà coprire (i) il compenso di quei componenti dell'ODV che non sono dipendenti della società (ii) una previsione delle spese da sostenersi in via autonoma dell'ODV per l'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiale messe a disposizione dalla società non si intendono far parte del budget).
- Qualora in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'ODV) si rendesse necessario per l'ODV l'erogazione di somme in eccesso dell'importo, il presidente dell'ODV dovrà formulare richiesta motivata indicando con ragionevole dettaglio la richiesta dell'erogazione, le ragioni ed i fatti sottostanti a tale richiesta e l'indicazione dell'insufficienza della somma costituente l'importo per far fronte agli eventi o alle circostanze straordinarie. Tale richiesta di ulteriori fondi non potrà essere irragionevolmente respinta.

e. Funzioni e poteri dell'ODV.

All'ODV di ACA S.p.A. è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di implementazione ed aggiornamento delle procedure di controllo interno in linea con quanto disposto dal Modello e dagli eventuali sistemi di gestione adottati e certificati.

In particolare, l'ODV di ACA S.p.A. realizzerà le predette finalità attraverso:

- attivazione delle procedure di controllo, con la precisazione, tuttavia, che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, procedure chiarimenti o aggiornamenti;
- raccolta, elaborazione e conservazione delle infrazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornamento della lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenuta a sua disposizione;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllo dell'effettiva presenza della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;

- accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o del D.Lgs. 231/2001 e proposta dell'adozione delle misure più opportune;
- segnalazione agli organi competenti di eventuali carenze del Modello e proposte di ogni modifica o miglioramento;
- coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ogni altro controllo periodico o mirato sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno dell'Azienda che si renda opportuno;
- coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le direttive e le indicazioni espresse dall'ODV, per le aree di propria competenza, dovranno sempre essere tenute in debita considerazione da parte degli organi societari nell'espletamento delle proprie funzioni in ordine alle questioni contemplate dal presente Modello.

Flussi informativi interni.

10.1 Obblighi informativi nei confronti dell'ODV.

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello, secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all'ODV tutte le informazioni riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- risultati e conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalla quali emergano ipotesi di responsabilità per reati richiamati dal Modello;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo;
- i risultati dell'applicazione dei Sistemi di Gestione certificati e i risultati degli audit da parte di Ente terzo;
- procedimenti disciplinari svolti ed eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative di private;
- commesse attribuite da Enti Pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

L'ODV ed il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza dovranno individuare specifiche modalità operative per scambiare le informazioni acquisite durante l'attività di vigilanza e monitoraggio di propria competenza.

Gli organi sociali sono tenuti a dare piena informazione all'ODV sulle questioni che rientrano nella competenza dell'ODV medesimo.

Ogni responsabile e/o dipendente dell'Organizzazione dovrà altresì comunicare, sempre in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite; l'ODV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi.

L'ODV potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli che gli competono agli organi sociali, ai dirigenti, preposti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'ODV.

L'ODV può richiedere al C.d'A, l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazioni individuati.

10.2 Obblighi informativi dell'ODV nei confronti degli organi societari.

L'ODV di ACA S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari o potrà a sua volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche, motivando di volta in volta, per iscritto, gli argomenti di discussione. Ogni anno, inoltre, l'ODV di ACA S.p.A. trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

f. Sistema disciplinare.

11.1 Principi generali.

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2 lett. (e) D.Lgs. 231/01, aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un sistema sanzionatorio da applicare in caso di accertata violazione delle regole di condotta da esso imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare; compete all'ODV proporre all'organo di competenza l'assunzione delle misure disciplinari.

g. Diffusione e conoscenza del modello.

12.1 Formazione del personale.

ACA S.p.A. promuove, tramite il dipendente con procura generale alla gestione, la conoscenza del Modello, dei relativi controlli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

12.2 Informazione dei collaboratori esterni e partners.

ACA S.p.A. promuove, tramite l'organizzazione aziendale, la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e i collaboratori esterni, non dipendenti del gruppo. Questi saranno informati sul contenuto del Modello fin dal principio del rapporto professionale o commerciale con ACA S.p.A..

h. Verifiche periodiche.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dell'art. 6, comma 1 lett. (b) D.lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- (i) **verifiche sugli atti:** annualmente l'ODV procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- (ii) **verifiche delle procedure:** periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'ODV;
- (iii) **verifiche delle segnalazioni:** annualmente saranno riesaminate tutte le segnalazioni ricevute dall'ODV e dagli organismi dirigenti della Società.

Dei risultati di questa attività di verifica dovrà dare conto, seppure sommariamente, la relazione annualmente predisposta dall'ODV per il C.d'A. prevista nel paragrafo precedente.

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. PREMESSA

Una delle “aree a rischio reati” – evidenziate dall’attività di risk mapping - riguarda “i rapporti con la Pubblica amministrazione” e, dunque, gli illeciti penali richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, i quali possono essere commessi - nel corso dei rapporti della Società con la P.A.

- dai vertici aziendali, dai dipendenti, dai consulenti esterni e terzi in genere che entrano in rapporto con la Società e che curano per esso una serie di attività.

Rientrano in questa area di rischio, in particolare, le società che partecipano a gare di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione, rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, riguardano soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, entrano in contatto con l’apparato pubblico: il presupposto di tali reati è, dunque, l’instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l’ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali.

L’oggetto giuridico dei reati in esame è la corretta gestione patrimoniale, il regolare svolgimento e l’imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca, dunque, nell’alveo di questa tutela rafforzata dell’apparato e della funzione statale.

I delitti contro la P.A., particolarmente rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti, riguardano:

- l’indebita percezione di erogazioni;
- malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea;
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione e di corruzione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001). Rilevano, al riguardo, i reati di:

- corruzione per un atto d’ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- istigazione alla corruzione;
- concussione.

Novità dopo l’entrata in vigore della Legge n. 190/2012. Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 ha subito numerose variazioni in seguito all’approvazione della cosiddetta “legge anticorruzione” (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012. Le principali novità

interessano il reato di concussione (cirscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale del reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.), che è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001.

2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di dare pronta contezza dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 se ne descrivono di seguito le fattispecie:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si procede all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Va, peraltro, evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Questa fattispecie si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

✚ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

✚ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In tal caso, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

✚ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Per espressa previsione di questo articolo le ipotesi di reato di cui agli artt. 318-319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

✚ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- si offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per indurlo a compiere un atto rientrante nel suo ufficio o nei suoi poteri;
- si offre o promette denaro o altra utilità non dovuti per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri;
- il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni;
- il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o una dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p..

✚ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322-bis c.p.)

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o degli Stati esteri.

✚ Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art.640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). Tale illecito può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga per sé o per altri un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

3. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Con riferimento ai cosiddetti “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, è opportuno acquisire le nozioni di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblico Ufficiale” e “Incaricato di Pubblico Servizio”. La nozione di “Pubblica Amministrazione” può essere intesa in senso: a) oggettivo e b) soggetto. Nello specifico, con tale locuzione si intende significare il complesso di attività dirette alla cura degli interessi pubblici e, nello stesso tempo, l’insieme di tutte le soggettività giuridiche costituite per lo svolgimento della funzione amministrativa. Dall’art. 357 c.p. si ricava la nozione di “Pubblico Ufficiale”, individuato come “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”; è, inoltre, precisato che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.

I pubblici poteri di cui sopra sono il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa”. Dall’art. 358 c.p. si ricava la nozione di “Incaricato di un Pubblico Servizio”, individuato come colui che, a qualunque titolo, svolge “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL’AREA A RISCHIO “REATI CONTRO LA P.A.”

Nell’ambito dell’area a rischio relativa ai “rapporti con la Pubblica amministrazione” sono state individuate le seguenti “attività sensibili”, ossia quell’insieme di attività comportanti – da un lato - un rapporto diretto con la p.a. e – dall’altro - il rischio di commissione degli illeciti penali sopra descritti.

In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001” (di seguito “Modello 231”) si conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto decreto. In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:

- integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
- Sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di illecito penale, possano potenzialmente diventarlo.

I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le seguenti figure:

- esponenti aziendali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, revisore legale dei conti, dirigenti, dipendenti);
- collaboratori;
- consulenti esterni;
- coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società;
- partners;
- fornitori.

Occorre precisare che - in sede di valutazione del rischio - ai predetti reati è stato associato un livello di frequenza/probabilità medio.

Attività sensibili:

- Adempimenti obbligatori nei confronti della p.a..
- Gestione del servizio idrico integrato.
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati ed il loro concreto impiego.
- Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne.
- Gestione della liquidità e contabilità.
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
- Gestione dei controlli/ispezioni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale.
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas, ed i servizi idrici.
- Gestione dei servizi informatici, aventi ad oggetto la realizzazione e/o la gestione di collegamenti telematici con enti pubblici e/o autorità di vigilanza ovvero la trasmissione a questi ultimi di dati su supporti informatici.
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione e gestione di rifiuti, scarichi ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di
- inquinamento acustico/elettromagnetico, soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici.

5. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ CON LA P.A.

Come già precisato nella Parte Generale del presente “Modello 231”, nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:

- la documentazione societaria, le procedure aziendali e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico -funzionale;
- il presente “Modello 231” (Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e di comportamento);
- il piano triennale di prevenzione della corruzione elaborato ai sensi della L. 190/2012;
- le disposizioni provenienti dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A carico dei “destinatari” del “Modello 231” è previsto l’espreso obbligo di garantire:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- una gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Ciò posto, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’ente;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. (italiana o straniera) o loro congiunti che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati o tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato o ad altro Ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO “REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

I soggetti aziendali che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso chi opera con gli enti pubblici devono seguire con attenzione l’attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ✓ per le suddette aree di attività a rischio, i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni procedimento;
- ✓ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività particolarmente sensibili (*rectius* attività di pagamento di fatture e di destinazione di finanziamenti pubblici) devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- ✓ occorre verificare le procedure adottate dalla Società in tema di partecipazione a bandi pubblici.

7. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In considerazione del fatto che i reati nei rapporti con la P.A. possono essere commessi nei diversi ambiti aziendali, appare necessario prevedere, per gli stessi, l'adozione di meccanismi di gestione delle attività ritenute a rischio mediante i seguenti provvedimenti.

Individuazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con la P.A. per conto della Società

Possono intrattenere rapporti con la PA gli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti ed i consulenti muniti di specifica delega. Ove sia necessaria, il Consiglio d'Amministrazione delibererà il rilascio di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto cui il delegato si riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio. Nomina del "Responsabile unico del procedimento"

Di ogni procedimento deve essere individuato il responsabile.

Il Responsabile:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare;
- il Responsabile dovrà verificare il regolare svolgimento della procedura aziendale avendo cura in particolare dei seguenti aspetti:
 - la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
 - il monitoraggio della gestione delle risorse finanziarie all'interno del processo;
 - la predisposizione di una adeguata informativa nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dei superiori gerarchici (c.d. "Attività di Reporting");
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Gestione degli acquisti di beni e servizi e dei rapporti con consulenti e professionisti.

La gestione dei fornitori di beni e servizi richiede il rispetto delle disposizioni del programma triennale della prevenzione della corruzione.

Nei relativi contratti deve essere inserita apposita clausola:

- ✓ relativa alla dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse;
- ✓ che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi fornitori delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché del “Modello 231” adottato dalla Società e del piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gestione dei contratti conclusi da “ACA S.p.A.”

I contratti conclusi da “ACA S.p.A. devono contenere clausole specifiche relative all’osservanza del D.Lgs. 231/2001.

Segnatamente, in tutti i contratti futuri, occorre inserire apposite clausole standard finalizzate:

- all’osservanza da parte delle controparti di “ACA S.p.A.” delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, nonché del “Modello 231”;
- alla possibilità della Società di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del D.Lgs. 231/2001, nonché del “Modello 231”;
- all’inserimento di meccanismi sanzionatori (es. risoluzione del contratto) in caso di violazione del D.Lgs. 231/2001.

Redazione dei contratti

Le condizioni contrattuali devono essere determinate esclusivamente dagli organi competenti secondo la procedura aziendale. Eventuali deroghe a tali condizioni devono essere proposte e motivate in forma scritta dal responsabile ed approvate, per iscritto, dal responsabile dell’unità organizzativa competente o da un suo delegato. Tale procedura non è richiesta nel caso in cui la possibilità di deroga ed i limiti della stessa siano già stati definiti dagli organi competenti all’atto della predisposizione del modello contrattuale stesso.

Finanziamenti e contributi pubblici

Al fine di garantire trasparenza, tracciabilità e inerenza alle attività aziendali che vedono l’impiego di somme ottenute con il ricorso a finanziamenti e contributi pubblici, occorre prevedere la formalizzazione, da un punto di vista procedurale, di ogni fase dell’operazione, dalla raccolta dei documenti a giustificazione dell’iniziativa, con verifica della legittimità e veridicità delle informazioni in essi contenute, all’inoltro della documentazione unitamente alla richiesta di finanziamenti/contributi pubblici, sino alla rendicontazione degli step di utilizzo delle somme erogate rispetto alle attività espletate e per le quali il finanziamento/contributo è stato richiesto.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Gestione delle risorse umane

I procedimenti che attengono alla gestione delle risorse umane (reclutamento, assunzione, procedimenti disciplinari, ecc.) devono rispettare i principi del d.lgs. 165/2001 e le norme del piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gestione dell'attività amministrativa e delle risorse economiche e finanziarie

I procedimenti relativi alla gestione delle risorse finanziarie devono rispettare le norme del piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'Organismo di Vigilanza vigilerà in particolare su:

- l'espletamento di attività formativa e/o informativa rivolta ai responsabili di funzione, avente ad oggetto le principali novità nella gestione finanziaria;
- l'elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti dai responsabili di funzione all'Amministrazione;

Almeno una volta l'anno, in prossimità dell'approvazione del bilancio, l'Organismo di vigilanza dovrà confrontarsi con il Collegio Sindacale circa l'andamento della gestione e le principali criticità dell'organizzazione.

Sistema delle Deleghe e delle Procure

- ✓ tutti coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la P.A., nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- ✓ le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ✓ ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - soggetto delegato e soggetto delegante;
 - responsabilità, compiti e poteri del delegato, precisandone, a tale ultimo riguardo, i vari limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - i soggetti che, eventualmente, hanno il compito di riportare gerarchicamente al soggetto delegato.

Al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

- ✓ la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- ✓ le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi e strutturali della società;
- ✓ i ruoli chiave devono poter disporre di flessibilità e autonomia;
- ✓ esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- ✓ definizione e conoscenza del livello di controllo dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione.

Le funzioni competenti - anche con il supporto dei Responsabili di funzione delle Attività sensibili - verificano periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto esaminato. L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare specifici controlli a campione.

Dichiarazioni di responsabilità e assenza di conflitti di interesse

In aggiunta a quanto precede, occorre introdurre:

- l'obbligo annuale della dichiarazione di responsabilità da parte di tutti coloro che siano delegati a tenere rapporti con la P.A. per conto di "ACA S.p.A." di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

8. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di ACA S.p.A.:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno.
- Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:
- l'osservanza, da parte dei destinatari delle disposizioni, del D.Lgs. 231/2001;
- la possibilità per "ACA S.p.A." di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del "Modello 231" al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- la verifica sull'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali, ad esempio, il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo.
- Indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita).
- Effettuare interviste a coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività relative all'impiego di finanziamenti/contributi pubblici.
- Effettuare un monitoraggio periodico delle procedure aziendali di controllo al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative.
- Accertare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse.
- Verificare che siano state protocollate procedure che disciplinino le partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro.
- Collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrare l'attività di controllo e monitoraggio.

PARTE SPECIALE B

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE


1.PREMESSA

Una delle “aree a rischio reati” – evidenziate dall’attività di risk mapping – riguarda:

- i reati informatici e trattamento illecito dei dati, presi in considerazione dall’art. 24- bis D.Lgs. 231/2001;
- o la tutela del “diritto d’autore” e, dunque, gli illeciti penali richiamati dagli art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001.

2. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DAGLI ARTT. 24-BIS E 25- NOVIES DEL D.LGS. 231/2001


Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.

 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni”.

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei

all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164,00 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163,00 euro a 10329,00 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater”.

- ✚ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00”.

- ✚ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

- ✚ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater c.p.”.

- ✚ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

🚧 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

🚧 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

🚧 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635- quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

🚧 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00 euro”.

🚧 Delitto in violazione del diritto d’autore (art. 171 legge 633/1941)

“Dell’art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. Salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana; a- bis) mette a

disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o l'esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) abrogata

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00”.

Delitto in violazione del diritto d'autore (art. 171-bis legge 633/1941)

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

Delitto in violazione del diritto d'autore (art. 171-ter legge 633/1941)

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- c) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- d) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- e) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
- a) radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

🚧 Delitto in violazione del diritto d'autore (art. 171-septies legge 633/1941)

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

🚧 Delitto in violazione del diritto d'autore (art. 171-octies legge 633/1941)

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO “REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI” - “REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE”

Nell'ambito dell'area a rischio “reati informatici e trattamento illecito dei dati” - “reati in materia di violazione del diritto d'autore” sono state individuate le seguenti “attività sensibili”, ossia quell'insieme di attività comportanti il rischio di commissione degli illeciti penali summenzionati.

I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le seguenti figure:

- esponenti aziendali;
- collaboratori;
- coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società.

Occorre precisare che - in sede di valutazione del rischio - ai predetti reati è stato associato un livello di frequenza/probabilità alto. In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001” (di seguito “Modello 231”) si conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto decreto.

In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:

- integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di illecito penale, possano potenzialmente diventarlo.

Attività sensibili:

- tutte le attività aziendali svolte dai destinatari tramite l’utilizzo dei sistemi informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell’accesso ad internet;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione di sistemi informatici;
- area relativa all’approvvigionamento o all’utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell’ingegno, utilizzati dalla Società o destinati ad omaggi per la clientela;
- gestione di sistemi informativi aziendali al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione, l’evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa, nonché la sicurezza informatica.

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI “REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI” - “REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:

- la documentazione societaria, le procedure aziendali e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico - funzionale;
- il presente “Modello 231”;
- le disposizioni normative che disciplinano l’attività aziendale.

Ciò posto, a carico dei destinatari del “Modello 231” è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le procedure ed i regolamenti aziendali in vigore.

5. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO “REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI” – “REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”

A carico dei destinatari della presente “Parte Speciale” sono posti i seguenti divieti. È fatto divieto, in particolare, di:

- connettere ai sistemi informatici di “ACA S.p.A.”, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza previa autorizzazione del soggetto aziendale individuato come responsabile;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d’uso e, in generale, di tutta la normativa che disciplina e tutela il diritto d’autore;
- modificare la configurazione di software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una previsione aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici dell’azienda, dei clienti o di terze parti, con metodi differenti da quelli per tali scopi autorizzati dalla Società;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete dell’azienda, di clienti o terze parti;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico dell’azienda, di clienti o terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici della Società o di terze parti al fine accedere a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti in violazione del diritto d’autore;
- accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immergervi dati o contenuti multimediali in violazione della normativa sul diritto d’autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate i controlli sui sistemi informativi aziendali e le modalità con cui sono realizzati.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO “REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI” – “REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”

Si indicano, di seguito, i principi procedurali che - in relazione all’area di rischio oggetto della presente parte speciale – i destinatari sono tenuti a rispettare e che devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ed essere oggetto di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

In particolare è necessario:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d’autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta da seguire a livello aziendale per la tutela del diritto d’autore;
- fornire una adeguata informazione in tema di reati informatici, opere protette dal diritto d’autore e rischio relativo alla commissione di illeciti in violazione del predetto diritto.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli esponenti aziendali - in via diretta- ed i consulenti, fornitori e partner - tramite apposite clausole contrattuali - in relazione al tipo di rapporto in essere con "ACA S.p.A." dovranno:

- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa;
- vietare l'impiego, l'uso e l'installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato e/o non autorizzato;
- nell'ambito delle attività di promozione, pubblicizzazione di marchi/prodotti, l'utilizzo o la messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

In coerenza a quanto sopra evidenziato, "ACA S.p.A." si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

➤ informare adeguatamente eventuali dipendenti, nonché stagisti e collaboratori esterni, dell'importanza di:

- non divulgare le proprie credenziali di accesso alla rete informatica a terzi;
- utilizzare correttamente le risorse informatiche, i software e le banche dati in dotazione;
- non inserire/utilizzare dati, immagini o altro materiale coperto da riservatezza senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici.
- prevedere attività di formazione periodica in favore dei diversi soggetti autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;
- far sottoscrivere ai dipendenti, nonché agli altri soggetti autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (Information Technology), siano essi partners, fornitori o parti terze, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, il sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero capace di impedirle o interromperle;
- censire i prodotti in uso su ciascuna postazione;
- informare i dipendenti, nonché gli altri soggetti autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli con i codici di accesso nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla postazione di lavoro;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che si blocchino automaticamente qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano essere disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;

- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società medesima;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei soggetti autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso dall'interno;
- provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di "ACA S.p.A.":

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili, come individuate nella presente parte speciale;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale del "Modello 231" e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati menzionati dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure aziendali previste per la prevenzione dei suddetti reati.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI

1.PREMESSA

Una delle “aree a rischio reati” riguarda i reati societari, presi in considerazione dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, il quale è stato introdotto nel corpus normativo del citato decreto a seguito dell’approvazione del d.lgs. n. 61/2002.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto sanzioni interdittive o accessorie, ma solo sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall’art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d’ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

È opportuno ricordare che, per espressa previsione dell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell’ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi – anche illeciti – e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l’ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La “Legge Anticorruzione” (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica ed il contenuto dell’art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di “corruzione tra privati”. Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della Convenzione Penale sulla Corruzione (firmata dall’Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- i soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha - inoltre- introdotto al comma 1 dell’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 (reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell’art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell’interesse del proprio Ente.

La riforma del falso in bilancio, oggi contenuta nella legge del 27 maggio 2015, n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione), ha riformulato gli artt. n. 2621(*False comunicazioni sociali*) e 2622 (*False comunicazioni sociale in danno della Società, dei Soci o dei creditori*) del codice civile, integrando tali disposizioni con l’introduzione dei nuovi artt. 2621-bis (*Fatti di lieve entità*) e 2621-ter (*Non punibilità per particolare tenuità*), in un’ottica complessiva di ripristino della trasparenza delle vicende societarie e del conseguente affidamento dei terzi relativamente all’andamento delle società.

2. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329,00 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

🚧 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

🚧 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

🚧 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

🚧 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

🚧 Corruzione tra privati (art. 2635)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o

della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cc)

Quando la promessa o l'offerta di cui all'art. 2635 cc non sia accettata.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO "REATI SOCIETARI"

In sede di valutazione del rischio di ACA S.p.A. l'area più sensibile al rischio reato – in relazione all'attività svolta dalla medesima – è quella dell'area finanziaria;

I "destinatari" della presente Parte Speciale del "Modello 231" si identificano con le seguenti figure:

- esponenti aziendali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, revisore legale dei conti, dirigenti);

- consulenti esterni;
- coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società.

In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001” (di seguito “Modello 231”) si conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto decreto.

In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:

- integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di illecito penale, possano potenzialmente diventarlo.

Attività sensibili:

- predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (es.bilancio d’esercizio, relazioni di gestione ecc.);
- tenuta della contabilità;
- gestione finanziaria;
- tenuta e conservazione dei documenti oggetto di controllo;
- gestione dei rapporti con il collegio sindacale, con il revisore legale dei conti e con gli organi societari;
- operazioni societarie che possano incidere sull’integrità del capitale sociale;
- tutte le attività aziendali in cui è richiesto di relazionarsi con soggetti apicali, dirigenti ed organismi di controllo di altre società;
- stipula e gestione di accordi di partnership con altre società;
- gestione dei rapporti con i soci;
- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- gestione delle operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- gestione delle comunicazioni e dell’informativa verso Autorità di Vigilanza;
- gestione delle comunicazioni e dell’informativa verso l’esterno.

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI “REATI SOCIETARI”

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- il presente “Modello 231”;
- le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale.

Ciò posto, a carico dei destinatari del “Modello 231” è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

- violare le procedure ed i regolamenti aziendali in vigore.

5. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO “REATI SOCIETARI”

A carico dei destinatari della presente “Parte Speciale” sono posti i seguenti divieti. È fatto divieto, in particolare, di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non applicare le regole vigenti in materia di tenuta della contabilità generale;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalla prassi in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni dettate in tema di redazione dei bilanci, della relazione di gestione, della relazione del soggetto/organo preposto alla redazione della relazione di bilancio;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari dell’Ente e relativi diritti;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente – o che comunque ostacolino mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale, del revisore contabile, dei soci o di altro soggetto legittimato;
- omettere di effettuare – con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività – nei confronti delle autorità di vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non, prescritte dalla legge;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare una ripartizione degli utili non consentita dalla legislazione vigente e dallo statuto sociale;
- gestire i rapporti con i soci imprenditori in violazione delle disposizioni di legge vigenti;
- effettuare operazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge previste a tutela dei creditori;
- omettere di dare notizia agli amministratori ed al collegio sindacale dell’esistenza di ogni interesse proprio in una determinata operazione realizzata dalla Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata, ovvero se si tratta di amministratore delegato, omettere di astenersi dal compiere l’operazione, non investendo della stessa l’organo collegiale, ovvero trattandosi di amministratore unico, omettere a darne notizia anche alla prima assemblea utile;
- offrire denaro o altre utilità ai vertici aziendali, ai dirigenti, ai sindaci, ai liquidatori o ai dipendenti di altre società.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO “REATI SOCIETARI”

“ A.C.A S.p.A.” è tenuta a creare, mantenere, modificare ed eliminare la documentazione aziendale.

È fatto divieto di includere informazioni false o fuorvianti nei registri societari, o di stabilire e/o mantenere conti societari che non siano registrati nei libri contabili e negli archivi aziendali.

Registrazioni Contabili

La trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente è il presupposto fondamentale per un controllo efficiente.

Ogni operazione e/o transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere allo svolgimento di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Gli organi societari ed i soggetti preposti al controllo contabile devono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente.

I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti in osservanza delle norme e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ACA S.p.A.. Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve essere conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Si indicano, di seguito, i principi procedurali che - in relazione all'area di rischio oggetto della presente parte speciale – i destinatari sono tenuti a rispettare e che devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ed essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

I destinatari della presente Parte Speciale devono seguire le seguenti linee guida:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione del bilancio di esercizio, delle relazioni di gestione e/o di bilancio, delle comunicazioni sociali e altri adempimenti di oneri informativi previsti ex lege, diretti ai soci o al pubblico, ivi compresi prospetti e allegati, nonché nelle attività ad esse strumentali o collegate ed altresì in fase tenuta della contabilità, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nella predisposizione di tutte le comunicazioni e nell'adempimento di altri oneri informativi previsti dalla legge, nei confronti dei Sindaci/ Revisore legale e di tutti gli altri Organismi e Autorità al fine di garantire agli stessi dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete;
- osservare rigorosamente tutte le disposizioni normative poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché il procedimento di libera e corretta formazione della volontà dell'assemblea dei soci;

- occorrerà astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;
- occorrerà assicurare – nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse con soggetti terzi o con i soci – la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale, nonché i termini e le modalità di approvazione previsti ex lege e dalle disposizioni interne;

I destinatari della presente parte speciale sono tenuti:

- ad una stretta osservanza di tutte la normativa che disciplina l'attività aziendale, compresa quella relativa alla revisione legale dei conti;
- a gestire qualsiasi rapporto con società terze in conformità ai criteri di massima correttezza e trasparenza;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni ed ai fornitori di servizi – a qualunque titolo questi siano erogati - devono essere redatti in forma scritta, con l'indicazione del compenso pattuito;
- tutte le transazioni economiche devono essere documentate e verificabili tramite adeguati supporti informativi.

Procedure specifiche per aree sensibili

Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- acquisizione - ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti.

Nella predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- degli obblighi di trasmissione alle Autorità dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nel "Modello 231". In ogni caso:

- tutti i consulenti, fornitori e – in generale – qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società, è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi – in caso di conflitto – a segnalarlo immediatamente a "ACA S.p.A.";
- è fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori ed in generale a qualunque soggetto terzo che agisca per conto di "ACA S.p.A." di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di "ACA S.p.A.":

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale del “Modello 231” e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati menzionati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare l’adeguatezza e l’effettività delle procedure aziendali previste per la prevenzione dei suddetti reati.

PARTE SPECIALE D REATI AMBIENTALI

1. PREMESSA

Una delle “area a rischio reati” riguarda la materia “ambientale” e, dunque, gli illeciti penali richiamati dall’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

I reati ambientali sono stati inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Inoltre con la legge n. 68 del 2015, è stato modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 con l’ampliamento del novero dei reati- presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio. Tra i nuovi reati spiccano i seguenti articoli del codice penale:

- ✚ Art. 452 – bis - Inquinamento ambientale
- ✚ Art. 452 – quater - Disastro ambientale
- ✚ Art- 452 – quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente
- ✚ I delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452 octies - Circostanze aggravanti
- ✚ Art. 452 – sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Altri reati ambientali sono:

- ✚ art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
- ✚ art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. I rimanenti reati presupposto provengono dalle fonti legislative di seguito indicate.

Dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientali” (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui ai seguenti articoli:

- ✚ Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari.
- ✚ Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
- ✚ Art. 257 - Bonifica dei siti.
- ✚ Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
- ✚ Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti.
- ✚ Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
- ✚ Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- ✚ Art. 279 – Sanzioni in materia di emissioni atmosferiche.

Altri reati presupposto (inerenti l’inquinamento dell’atmosfera) derivano dalla legge n. 549 del 28/12/1993 "Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente", art. 3 - "Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive".

Le sanzioni previste per l’ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

È prevista, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 del d.lgs. 231 del 2001 anche per i delitti di cui all’art. 452 – bis e 452 – quater.

2. I REATI AMBIENTALI. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL'ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

🚧 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

🚧 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

🚧 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, co. 1-2, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro (comma 1). Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni (Comma 2)”.

🚧 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, co. 3, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 137, d.lgs. 152/2006, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente, a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 d.lgs. 152/2006, è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3)”.

🚧 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137, co. 5, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.

152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (comma 5-primo periodo)”.

- ✚ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137, co. 5-6, D.Lgs. 152/2006).

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 del d.lgs. 152/2006, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (comma 5-secondo periodo). Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma (comma 6)”.

- ✚ Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, co. 11, D.Lgs.152/2006)

“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) del d.lgs. 152/2006 è punito con l'arresto sino a tre anni”.

- ✚ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co.1, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 del d.lgs. 152/2006 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi (comma 1 – lett. a);
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.

- ✚ Discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (comma 3 - primo periodo).

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà (comma 3 -secondo periodo)”.

- ✚ Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, co. 22, D.Lgs. 152/2006)

“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, D.Lgs. 152/2006)

“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) d.lgs. 152/2006, ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del medesimo decreto ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

La formulazione appena citata risulta essere quella introdotta dal d.lgs. 205 del 2010.

Tuttavia per opera del d.lgs. 121 del 2011 è stato previsto l'inserimento del comma 2-bis all'art. 39 del d.lgs. 205 del 2010 che prevede che: “2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.”

Tale disposizione è stata peraltro confermata dal comma 3 -bis dell'art. 11 del D.L. 101 del 2013 convertito con Legge n. 125 del 2013.

Alla luce della citata disposizione, fintanto che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti non entrerà pienamente in vigore il reato di riferimento è quello di cui all'art. 258, co. 4 nella versione precedente al d.lgs. 205 del 2010 che si riporta di seguito:

“4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 152/2006)

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1, D.Lgs.152/2006)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

✚ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, co. 2, D.Lgs. 152/2006)

“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO “REATI AMBIENTALI”

Nell'ambito dell'area a rischio relativa ai reati ambientali sono state individuate le seguenti “attività sensibili”.

Attività sensibili:

- Progettazione di infrastrutture del sistema idrico integrato.
- Autorizzazioni (regionali, provinciali, comunali):
 - Alla realizzazione e gestione di infrastrutture del sistema idrico integrato;
 - Allo scarico;
 - All'emissione in atmosfera;
- Gestione dello scarico delle acque reflue industriali.
- Gestione delle emergenze nell'attività di gestione operativa degli impianti di depurazione.
- Gestione pratiche amministrative relative al trasporto e alla raccolta di rifiuti.
- Predisposizione e ottenimento di certificati di analisi di rifiuti e delle acque.
- Rapporto con i terzi subappaltatori che procedono all'esecuzione della manutenzione delle reti.
- Comunicazione di dati, predisposizione e uso di documentazione sui rifiuti nell'ambito del SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nonché della tracciabilità cartacea.

I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le seguenti figure:

- dirigenti, dipendenti;
- Responsabile/i Ambientale o Delegati;
- Addetti alla Gestione Rifiuti;
- consulenti esterni;
- coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società;
- fornitori.

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA AMBIENTALE

A tutti i “Destinatari” della presente Parte Speciale, è vietato porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate dall'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001;
- comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001;
- qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

5. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO “REATI AMBIENTALI”

È fatto divieto in particolare di:

- effettuare lo scarico delle acque reflue industriali in assenza di idonea autorizzazione;
- effettuare la gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo scarico senza attenersi alle prescrizioni degli articoli di riferimento del Testo Unico Ambientale,
- effettuare la gestione dei reflui senza osservare le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti;
- gestire rifiuti in assenza di autorizzazione;
- impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale;
- conferire i rifiuti prodotti ovvero trasportati a soggetti non autorizzati;
- durante la conduzione dei processi aziendali, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria;
- omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla società, che possano causare danno all'ambiente;
- falsificare qualsiasi tipo di documento inerente la tipologia di rifiuti prodotta dall'azienda, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- fornire nei documenti relativi alla gestione dei rifiuti alle autorità competenti dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti da “ACA S.p.A.”;
- fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti da “ACA S.p.A.” nell'ambito del SISTRI e della tracciabilità cartacea;
- superare i limiti temporali e/o quantitativi del deposito temporaneo;
- porre in essere un deposito incontrollato di rifiuti;
- scaricare acque reflue industriali su terreno, corpo idrico superficiale o fognatura senza previa autorizzazione;
- superare i limiti di emissione di cui alle tabelle della parte III del d.lgs. 152/2006 qualora la società ottenga l'autorizzazione allo scarico di acque reflue;
- cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- cagionare un disastro ambientale.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO “REATI AMBIENTALI”

I processi aziendali devono essere condotti in modo tale da non ledere l'integrità dell'ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta.

Gli standard di trattamento delle acque reflue devono essere continuamente monitorati e mantenuti nei limiti di quanto indicato nella normativa vigente; in analogia, anche per i fanghi devono essere continuamente controllati gli standard di trattamento idonei e compatibili con le destinazioni finali. Se all'impianto giungono liquami con elevato contenuto di inquinamento di natura produttiva, il socio operatore deve darne immediata comunicazione all'Autorità e, nello stesso tempo, attuare tutte le iniziative atte ad individuare l'origine.

La corretta gestione del processo di depurazione, la manutenzione del controllo, consentono il raggiungimento degli standard di qualità dell'effluente previsti dalla legge, del rispetto dell'ambiente e della salute degli operatori.

Attraverso la gestione del processo di depurazione devono essere costantemente gestite le attività e assicurate le prestazioni seguenti:

- Corretta e costante funzionalità degli impianti;
- Costante mantenimento degli standard di efficienza dei comparti di trattamento ed il conseguente rispetto dei limiti garantiti allo scarico, come previsto dalla normativa vigente;
- Rilevamento di eventuali perdite occulte;
- Attivazione di stazioni di sollevamento;
- Conduzione delle diverse fasi del processo di depurazione;
- Trattamento dei fanghi (processi fisico chimici);
- Smaltimento finale;
- Analisi di laboratorio sia di routine che di legge;
- Articolazione del pronto intervento.

6.1. Nomina del Responsabile Ambientale

Il Presidente del C.d.A. di ACA S.p.A., con propria delega formale, nomina come da Statuto con delega di funzione per la tutela ambientale il Direttore Generale di ACA S.p.A..

Il Responsabile Ambientale incaricato deve approvare tutte le attività aziendali che possano avere un impatto ambientale e vigilare sul rispetto della vigente normativa, sul rispetto e aggiornamento delle autorizzazioni per prevenire il concretizzarsi di comportamenti illeciti che possano rappresentare un presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs 231/2001.

Il Responsabile Ambientale/ Delegato e i Responsabili di Settore eventualmente incaricati dovranno:

- applicare tutti i controlli affinché vengano rispettate da tutti i dipendenti e i soci consorti le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti e agli scarichi;
- procedere al rinnovo ovvero alle modifiche delle autorizzazioni nei modi e nei tempi prescritti dalla legge.

Le informazioni gestite nel sistema di tracciabilità cartacea dovranno essere visionate e approvate dal Responsabile Ambientale, che predisporrà un apposito monitoraggio della funzionalità dei controlli attuati.

Nel caso in cui saranno riscontrate irregolarità, il Responsabile Ambientale o i Responsabili di Settore eventualmente incaricati inoltrerà/inoltreranno apposita segnalazione all'Organismo di Vigilanza, per valutare l'adozione delle azioni correttive e dei provvedimenti disciplinari del caso.

In caso minaccia imminente di danno ambientale, il Delegato all'Ambiente o i Responsabili di Settore eventualmente incaricati adotterà/adotteranno entro ventiquattro ore o comunque in modo tempestivo le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Il Responsabile Ambientale o i Responsabili di Settore eventualmente incaricati dovranno avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia, Regione). Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare:

- a) le caratteristiche del sito interessato;
- b) le matrici ambientali presumibilmente coinvolte;
- c) la descrizione degli interventi da eseguire.

In caso di ispezioni a carico dell'ACA S.p.A., quest'ultima dovrà segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. Il Delegato per la tutela ambientale o i Responsabili di Settore eventualmente incaricati dovrà/dovranno prestare la propria collaborazione all'autorità che sta svolgendo l'attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono ostacolare il regolare esito dell'Ispezione.

Il Delegato all'Ambientale o i Responsabili di Settore eventualmente incaricati sarà/saranno il/i soggetto/i delegato/i a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente.

Al Responsabile Ambientale o ai Responsabili di Settore eventualmente incaricati risponderanno le funzioni aziendali incaricate della gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione alle attività di gestione dei rifiuti nonché all'eventuale sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi aziendali ovvero della produzione di emissioni.

7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Periodicamente, l'Organismo di Vigilanza eseguirà un controllo documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'Organismo di Vigilanza convocherà il o i Responsabile/i Ambientale e il delegato per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.

In caso di ispezioni a carico della società, il Dirigente Delegato dovrà segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. A conclusione dell'ispezione, il delegato dovrà trasmettere all'Organismo di Vigilanza il Verbale dell'ispezione effettuata e la relazione redatta dal/i Responsabile/i Ambientale/i.

PARTE SPECIALE E REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. PREMESSA

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Testo Unico sicurezza sul lavoro" (di seguito denominato "T.U."), il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (se l'Ente viene condannato per il delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2 del T.U., si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote; se il delitto di cui all'articolo 589 c.p. viene commesso, invece, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi nonché una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25 septies.

2. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 se ne descrivono di seguito le fattispecie.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o

della multa da Euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO "REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi - analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della Società che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e che a quest'ultimo viene allegato.

Il DVR deve contenere:

- a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa - compresa l'ipotesi di rischio inerente lo stress da lavoro correlato - nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
- b. l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed un'adeguata formazione.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR è effettuato nei seguenti casi:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Il Datore di Lavoro ("DLP"), anche su proposta dell'OdV potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

I "destinatari" della presente Parte Speciale del "Modello 231" si identificano con le seguenti figure:

- Direttore Generale dell'Azienda delegato per Statuto alla Sicurezza;
- (dirigenti, dipendenti);
- collaboratori;
- consulenti esterni;
- coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società;
- partners;
- fornitori;
- terzi in genere.

Obiettivo della presente Parte Speciale E è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere dal DL, anche in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ("RSPP") in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:
 - tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
 - tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 - utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Tale analisi sarà ulteriormente rafforzata da:

- specifiche attività di audit sui processi gestionali inerente le attività a rischi trattate;
- il recepimento delle considerazioni espresse: (i) nelle Linee Guida di Confindustria, (ii) nelle Linee Guida di UNI-INAIL in materia.

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI “REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle singole Aree a Rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- a) acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, quale allegato al Modello;
- b) processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida e formalizzazione dell'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- c) definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi che dovranno descriversi nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- d) divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la “ACA S.p.A.”, in particolare, assicurerà:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri

- «Datore di Lavoro (D.L.)»: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Negli Enti Pubblici per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
- «Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- «Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- «Medico Competente (M.C.)»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali richiesti, che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti;
- «Responsabile della Squadra di Emergenza (R.S.E.)»: è il lavoratore incaricato del coordinamento degli addetti alle squadre di emergenze;
- «Addetto al Pronto Soccorso (A.P.S.)»: lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- «Addetto alle Emergenze e Incendio (A.E.I.)»: lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- «Preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori, i principali doveri a cui essi devono attenersi sono i seguenti:

- a) ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, attenendosi alle istruzioni ricevute, alle disposizioni e procedure aziendali e al corretto utilizzo dei mezzi forniti dal datore di lavoro conformemente alla formazione ricevuta.
- b) I lavoratori devono in particolare:
 - contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, dandone notizia al RLS;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro

- competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Inoltre, nei contratti, tra i quali, principalmente, i contratti di appalto, devono essere previste apposite clausole che regolino le conseguenze di comportamenti non conformi o in violazione alle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

5. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- proporre l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale, che si rendessero necessarie o opportune in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche, per il tramite delle funzioni aziendali competenti, sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al DL le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate. L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo relativamente ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Flussi informativi verso l'OdV.

Il Responsabile Interno dovrà inviare all'OdV un report informativo, con cadenza semestrale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello.